

Como,

16 MAG. 2012

Prot. n. 36888.6.3

PRAT. N. 101/12/MVA (da citare nella corrispondenza)

Spett.le Parco Regionale Spina  
Verde  
Comune di  
22020 CAVALLASCA  
**INVIATA A MEZZO PEC:**  
spinaverde@pec.provincia.como.it

e p.c.:  
Spett.le Provincia di Como  
Via Borgo Vico, 148  
22100 Como  
Ufficio Territorio  
**INVIATA A MEZZO PEC:**  
territorio@pec.provincia.como.it

Spett.le Provincia di Como  
Via Borgo Vico, 148  
22100 COMO  
Ufficio Acque  
**INVIATA A MEZZO PEC:**  
ecologia.acqua@pec.provincia.como  
.it

**Oggetto: Osservazioni  
VAS del Piano di Settore Agricolo del Parco Regionale Spina Verde - art. 4 L.R.  
12/05.  
Seconda Conferenza di valutazione: 16.05.12 ore 10.00**

In riferimento alla vs. nota di invito alla Conferenza in oggetto, prot. ARPA n. 35923 del 14.03.2012 (Vs. prot. n. 419 del 13.03.2012);

- visto il Rapporto Ambientale, pubblicato sul sito del Parco Regionale Spina Verde;
- viste le Ns. precedenti osservazioni prot. ARPA 39899 del 23.03.2011, inviate in occasione della Prima conferenza di Scoping;

si riportano le seguenti osservazioni utili a conseguire i principi di sostenibilità di cui all'art. 1 comma 2 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12.

Dall'esamina del Rapporto Ambientale il Piano di Settore Agricolo ha suddiviso il territorio del Parco in differenti tipologie di aree, dove per ogni tipologia, sono state proposte modalità e limitazioni di intervento:

- Prati e terrazzamenti;
- Aree a vocazione agricola;
- Aree agricolo-boschive;
- Aree già antropizzate;
- Parchi e giardini di dimore private;

Considerato che il Rapporto Ambientale propone 29 Comparti decritti per singole schede, sarà opportuno indicare nelle schede per ogni Comparto la tipologia di area agricola, i vincoli urbanistici e ambientali presenti e la classe di fattibilità geologica.



Si ricorda che le proposte del Piano dovranno essere coerenti con quanto previsto dagli artt. 59 – 60 - 61 della L.r. 12/05, riguardo l'edificazione nelle aree agricole.

### **Reti fognarie e depurazione**

Per tutti i Comparti dove sono previste ristrutturazioni di edifici o nuove edificazioni dovranno essere previste reti fognarie di allontanamento delle acque reflue urbane verso l'impianto di depurazione.

Si evidenzia che la realizzazione di nuovi insediamenti comporta un aumento della quantità di reflui destinati alla depurazione. Pertanto dovrà essere acquisito il parere preventivo favorevole dell'Ente di gestione del depuratore ad accettare il maggior carico inquinante, previa verifica della capacità di progetto dei propri impianti.

La progettazione, la costruzione e la manutenzione delle reti fognarie dovrà essere effettuata adottando le migliori tecniche disponibili e che comportino costi economicamente ammissibili, tenendo conto, in particolare:

- a) della portata media, del volume annuo e delle caratteristiche delle acque reflue urbane;
- b) della prevenzione di eventuali fenomeni di rigurgito che comportino la fuoriuscita delle acque reflue dalle sezioni fognarie;
- c) della limitazione dell'inquinamento dei ricettori, causato da tracimazioni originate da particolari eventi meteorici.

Considerato inoltre che alcuni Comparti sono posti in zone distanti dai centri abitati si ricorda che:

- 1) le zone isolate sono dichiarate tali a seguito di valutazione del gestore del servizio idrico integrato, in collaborazione con il Consorzio Autorità dell'ATO della Provincia di Como, ai sensi della norma R.R. 24 marzo 2006 n. 3 (art.7);
- 2) ai sensi del R.R. 24 marzo 2006 n. 3 gli scarichi isolati (art. 8 commi 1,2,4 e 5) con recapito sul suolo o in corpo d'acqua superficiale dovranno essere autorizzati dalla Provincia;
- 3) gli scarichi di acque reflue provenienti da agglomerati con popolazione equivalente superiori a 400 A.E. che appartengono al bacino idrografico dei laghi delimitate della fascia di 10 Km dalla linea di costa, non possono recapitare sul suolo;
- 4) gli scarichi di acque reflue provenienti da agglomerati con popolazione equivalente da 50 a 100 A.E. che appartengono al bacino idrografico dei laghi, non possono scaricare in corpi d'acqua superficiale.

Infine, nei casi previsti dalle linee guida, di cui alla Deliberazione di Giunta Provinciale N° 181 del 23 luglio 2009 modificata con Deliberazione di Giunta Provinciale N° 322 del 16 dicembre 2010, potranno essere previsti impianti di fitodepurazione, per l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque reflue domestiche di carico organico inferiore a 50 abitanti equivalenti,

### **Bilancio idrico**

Considerato che la realizzazione di nuovi insediamenti comporta la necessità di approvvigionamento di acqua potabile, sarà necessario verificare l'equilibrio del bilancio idrico (vedi art. 145 e 146 del D.lgs 152/06), ovvero acquisire preventivamente il parere favorevole degli Enti competenti, per il maggior consumo di acqua potabile.

### **Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano**

Il Rapporto Ambientale non indica la presenza o l'assenza di aree di salvaguardia di acque destinate a consumo umano.

Si ricorda quanto previsto dall'art. 94 del D.lgs 152/06 e dalla d.g.r. 10 aprile 2003 – n. 7/12693; in particolare le zone di rispetto sono soggette a divieti e limitazioni relativamente allo svolgimento di attività incompatibili e all'insediamento di centri di pericolo; nel caso in cui siano preesistenti, ove possibile, devono essere adottate le misure per il loro allontanamento, in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

Inoltre, sulla base di quanto disposto dalla DGR n. VII/12693 del 2003 in merito a nuove edificazioni con volumi interrati (punto 3.2) in fascia di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile, dovrà essere prevista una specifica indagine idrogeologica di dettaglio del sito finalizzata a verificare che le oscillazioni della falda acquifera non interferiscano con le strutture interrate previste (piano interrato ad uso autorimessa e cantine), mantenendo un franco di almeno 5 metri.

All'interno della fascia di rispetto dei pozzi, i tratti di rete fognaria, dovranno presentare le caratteristiche indicate dalla D.G.R 10 Aprile 2003 n. 7/12693.

### **Fasce di rispetto corsi d'acqua superficiali**

Il Rapporto Ambientale non indica la presenza o l'assenza di fasce di rispetto di corsi d'acqua superficiali.

Si ricorda che la realizzazione di interventi in fascia di rispetto fluviale del reticolo idrico minore, comporta il rispetto dei divieti e delle limitazioni prescritte nello studio del reticolo minore redatto dal Comune, a seguito delle competenze derivate dalla L.R. 5 gennaio 2000, n.1.

La realizzazione di interventi in fascia di rispetto fluviale del reticolo idrico maggiore, comporta il rispetto dei divieti e delle limitazioni prescritte dal Regio Decreto n°523 del 27.07.1904 e della D.g.r. 7/7868 del 25.01.2002 e s.m.i..

Si ricorda inoltre che i fontanili ancora attivi, ai sensi dell'art. 21 comma 7 della normativa paesaggistica del PTR, sono da salvaguardare, riqualificare e valorizzare impedendo opere di urbanizzazione e nuova edificazione per una fascia di almeno 10 metri intorno alla testa del fontanile e lungo entrambi i lati dei primi 200.

### **Suolo**

Qualora l'utilizzo delle aree oggetto di ristrutturazione o nuova edificazione in passato abbia potuto comportare una potenziale insalubrità del suolo, a causa di abbandono di rifiuti, discariche, sversamenti di sostanze pericolose ecc., dovrà essere presentata idonea proposta di Piano di Indagine Ambientale preliminare, finalizzato a verificare la salubrità del suolo e sottosuolo ai fini del giudizio di risanamento, di cui al punto 3.2.1. del Regolamento Locale di Igiene. Detta proposta dovrà essere valutata preventivamente da parte di questa Agenzia.

### **Aspetti geologici**

Si ritiene necessario indicare nelle schede descrittive dei Comparti la classe di fattibilità geologica.

Si ritiene necessario che una tavola del Piano di Settore Agricolo indichi la classe di fattibilità geologica coordinata con gli studi geologici dei comuni che rientrano nell'ambito territoriale del parco, redatti in conformità alla d.g.r. 28 maggio 2008 – n. 8/7374 e alla d.g.r. 30 novembre 2011 n. 9/2616 (Aggiornamento dei Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT).

Si ricorda che in classe di fattibilità geologica 4, dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione e per le restanti classi dovrà essere prodotta una relazione geologica di approfondimento, qualora richiesto dallo studio geologico a supporto del PRG o PGT..

### **Rifiuti**

Il Rapporto ambientale non considera l'aspetto legato alla produzione e gestione dei rifiuti derivanti dai Comparti. Si propone di approfondire tale componente, anche indicando la tipologia e la tendenza alla produzione di rifiuti nel tempo.

### **Fasce di rispetto cimiteriali**

Il Comparto "Drezzo Collina" è collocato a monte del Cimitero di Drezzo.

Si ricorda che all'interno della fascia di rispetto cimiteriale possono essere realizzate esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo, come indicato dall'art. 8 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 - n. 6.

Inoltre ai sensi dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dall'art. 28 della L. n.166 del 1 agosto 2002 (G.U. n. 181 S.O. del 03/08/02), all'interno della zona di rispetto cimiteriale per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10% e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a),b),c) e d) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1987. n. 457 e successive modifiche e integrazioni.

### **Inquinamento atmosferico ed efficienza energetica**

I comuni di Cavallasca, Drezzo, Parè e San Fermo, ai sensi della DGR n. IX/2605 del 30.11.2011, risultano inseriti in "Zona A" e il Comune di Como risulta inserito in "Zona Agglomerato di Milano", per gli inquinanti PM<sub>10</sub>, COV, NO<sub>x</sub> e NH<sub>3</sub>.

Considerato quanto sopra, si ricorda all'Autorità competente per la VAS di tenere conto dei seguenti strumenti normativi:

- al D.P.R. 26/08/1993 n. 412 e s.m.i. (regolamento recante norme per la progettazione, installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici);
- L.R. 16/02/2004 n. 1 (Contenimento dei consumi energetici negli edifici attraverso la contabilizzazione del calore);
- L.R. 21/12/2004 n. 39 (Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera);
- L.R. 02/12/2006 n. 24 ( Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente)
- D.g.r. del 26/06/07 – n. 8/5018 (Determinazioni inerenti la certificazione energetica degli edifici);
- D.g.r. del 11/07/08 – n. 8/7635 (Misure alla limitazione della circolazione e all'utilizzo di veicoli e misure per il contenimento dell'inquinamento da combustione di biomasse legnose)

### **Inquinamento elettromagnetico**

Il Rapporto Ambientale non fornisce informazioni in merito alla presenza di linee elettriche di media e alta tensione o di Stazioni Radio base o impianti TV.

Su una tavola generale e sulle schede descrittive dei Comparti dovrà essere riportato il tracciato e le fasce di rispetto delle linee elettriche ad alta e media tensione, e la posizione delle Stazioni Radio Base e/o impianti TV.

Pertanto si ricorda inoltre che:

- la realizzazione di una struttura con permanenza di persone in area di pertinenza di una SRB, o impianto TV, richiede una verifica previsionale del rispetto dei limiti di cui al DPCM 8/7/2003 (G.U. 199-2003) per campi alle radio frequenze degli impianti esistenti, rispetto alle nuove progettazioni;
- la realizzazione di una struttura con permanenza di persone in prossimità di una linea elettrica comporta la necessità di richiedere preventivamente un parere alla società di gestione della linea,

al fine di verificare la compatibilità del nuovo fabbricato con la fascia di rispetto definita secondo la metodologia di calcolo prevista dal DM 29.5.2008 (GU n. 156/08);

### Inquinamento acustico

Si ritiene utile che l'Autorità Competente per la VAS verifichi, prima dell'approvazione del Piano, la coerenza delle previsioni con quanto previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica di ogni singolo comune che rientra nell'ambito territoriale del parco. In ogni caso si richiama quanto disposto dall'art. 4 della L.R. 13/01, nonché le declaratorie delle diverse classi acustiche, di cui all'Allegato "A" al DPCM 14.11.1997, nelle quali sono evidenziate le destinazioni d'uso ammesse per ciascuna classe acustica.

### Inquinamento luminoso

Il Rapporto Ambientale non tiene conto di questa componente ambientale. Considerato che il Piano regola aree agricole in un'area protetta, sarà opportuno prevedere per ogni Comparto che la progettazione dell'illuminazione esterna sia conforme alla LR. del 27/03/2000 n. 17 (Misure in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso).

Si ricorda infine il rispetto delle norme del Nuovo Titolo III del Regolamento Locale di Igiene, il quale indica che le concimaie, le stalle, i pollai e le conigliaie devono rimanere a m. 100 da zone urbanistiche a destinazione d'uso diversa (residenziale, produttiva, terziaria, ecc.).

Si demanda alla Provincia di Como quale Ente competente, la verifica rispetto al PTCP.

Cordiali saluti.

Il Dirigente dell'U.O. Monitoraggi e Valutazioni Ambientali  
e Responsabile del Procedimento  
dott.ssa Monti Cinzia

Il Direttore del Dipartimento  
Dott. Fabio Carella

Il Responsabile dell'istruttoria: Dott. Camillo Foschini tel. 031/2743933